

## REGOLAMENTO (CE) N. 1267/1999 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1999

che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(3)</sup>,visto il parere del Comitato delle regioni<sup>(4)</sup>,

- (1) considerando che nelle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Lussemburgo il 12 e il 13 dicembre 1997 è prevista l'attuazione di una strategia di preadesione rafforzata per i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, nonché di una strategia di preadesione specifica per Cipro;
- (2) considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo, del 12 e 13 dicembre 1997, prevedono che per il momento possano avvalersi delle sovvenzioni previste dal presente regolamento i dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale;
- (3) considerando che il regolamento (CE) n. 622/98 del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativo all'assistenza in favore dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea nell'ambito della strategia di preadesione e in particolare all'istituzione di partenariati per l'adesione<sup>(5)</sup>, prevede un quadro unico per le zone prioritarie e tutte le risorse disponibili per l'assistenza preadesione;
- (4) considerando che la strategia di preadesione prevede la creazione di uno strumento per le politiche strutturali di preadesione («ISPA») destinato a dotare i paesi candidati di infrastrutture di livello comunitario e a fornire un contributo finanziario per interventi nei settori dell'ambiente e delle infrastrutture dei trasporti;
- (5) considerando che l'assistenza comunitaria nell'ambito dell'ISPA, insieme a quella concessa in virtù del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia<sup>(6)</sup>, e del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione<sup>(7)</sup>, deve essere coordinata nel quadro del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89<sup>(8)</sup> e deve essere soggetta alle disposizioni condizionali previste dal regolamento (CE) n. 622/98 e dalle decisioni individuali sui partenariati per l'adesione;
- (6) considerando che si dovrebbe tendere a un pari equilibrio fra il finanziamento di misure nel settore delle infrastrutture di trasporto e il finanziamento di misure in materia di ambiente, tenendo conto delle situazioni specifiche nei paesi beneficiari;
- (7) considerando che l'assistenza comunitaria fornita dall'ISPA favorirà l'applicazione di tutto l'acquis comunitario in materia di ambiente da parte dei paesi candidati e contribuirà allo sviluppo sostenibile di tali paesi;
- (8) considerando che la decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio

<sup>(1)</sup> GU C 164 del 29.5.1998, pag. 4.<sup>(2)</sup> Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(3)</sup> GU C 407 del 28.12.1998.<sup>(4)</sup> GU C 373 del 2.12.1998.<sup>(5)</sup> GU L 85 del 20.3.1998, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 753/96 (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5).<sup>(7)</sup> Vedi pagina 126 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(8)</sup> Vedi pagina 108 della presente Gazzetta ufficiale.